



SENTENZA - 190/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere - relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23892** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **52061**, reso da **Serafini Enrico**, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio presso il Comune di Pietrarubbia (PU), Servizio Idrico Integrato, Viabilità e servizi connessi, per l’esercizio finanziario **2013**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; assente il sig. Serafini.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità.

In particolare, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"*.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla "gestione" (non solo alla "custodia" o alla "consegna") e, dall'altro lato, ai "beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che "non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

2. Nella relazione n. 203/2025 si precisa che, sotto il profilo formale, il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996), indica il totale della consistenza al 1°

	Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l’atto trasmesso come	
	conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto	
	giudiziale (Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n.	
	38/2018 della Sez. Liguria), essendo privo dei requisiti minimi	
	essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna	
	all’agente contabile e da esso custoditi.	
	3. All’udienza del 17 settembre 2025, assente il dott. Serafini, il P.M. ha	
	concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	1. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è	
	improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario con	
	debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non	
	come agente contabile.	
	In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827	
	del 1924, <i>“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna</i>	
	<i>mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe,</i>	
	<i>registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il</i>	
	<i>consegnatario è addetto”</i> .	
	Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come	
	consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei	
	beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).	
	Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia”	
	presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o	
	un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o	
	dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte	
	4	

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.

2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste - inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse sul consegnatario un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia” in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante **Serafini Enrico**, consegnatario in

servizio presso il Comune di Pietrarubbia, quale Responsabile del Servizio Idrico Integrato, Viabilità e servizi connessi, per l'esercizio finanziario 2013.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/10/2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)